REPUBBLICA ITALIANA CITTA' DI GROTTAMMARE PROVINCIA DI ASCOLI PICENO REPERTORIO N.: CONCESSIONE - CONTRATTO DEL BOX RIMESSA ATTREZZATURE (E/O BOX PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ITTITURISMO) N. xx /BANCO DI VENDITA, PRESSO IL MERCATINO DELLA PICCOLA PESCA REALIZZATO DAL COMUNE DI GROTTAMMARE SU AREA DEMANIALE.----IN xxxxxxxxxxxxxxx (AP) IN VIA xxxxxxxx N. x (CODICE FISCALE: -----<u>SEDE LEGALE</u>: xxxxxxxxxxxxxx (xx) IMPORTO ANNUO DEL CANONE DI CONCESSIONE: EURO xxxxxx=, I.V.A. ESENTE.-----L'anno **DUEMILAXXXXXXXXXXX** (20xx), il giorno xxxxxxxx (xx) del mese di xxxxxxxxxx (xx), in Grottammare, nella Civica Residenza Municipale.-----PREMESSO CHE - il Comune di Grottammare ha realizzato su area demaniale, con il contributo regionale, un mercatino per la piccola pesca e box per la rimessa delle attrezzature;-----

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. xx datata xxxxxxxxx, dichiarata	
immediatamente eseguibile, sono stati conferiti specifici indirizzi al	
Responsabile dell'Area 6 Gestione del Territorio, ai fini della formale	
concessione dei box come sopra realizzati;	
- con Determinazione n. xx del Registro Area 6 Gestione del Territorio,	
datata xxxxxxxxxx, è stato stabilito di concedere alla Ditta	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO	
- il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
xxxxxxxxxxxx (xx) in xxxxxxxxxxxxxxx n. x (Codice Fiscale:	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
DELL'AREA 6 GESTIONE DEL TERRITORIO del Comune di Grottammare,	
domiciliato presso la Sede Comunale, il quale dichiara di agire, ai sensi degli	
articoli 107 e 109 - comma 2 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento	
degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 / 2000 ed ai sensi del	
Provvedimento del Sindaco n. XX del XXXXXXXX, in nome e per conto	
esclusivo dell'Ente suddetto che per la sua citata qualifica egli rappresenta	
(Codice Fiscale: 82000670446 - Partita I.V.A.: 00403440449),	
ASSEGNA IN CONCESSIONE	
- al Signor XXXXXXXXXX, CONCESSIONARIO, nato a	
XXXXXXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXX e residente a	
XXXXXXXXXXXX (XX) in Via XXXXXXX n. X (Codice Fiscale:	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
n. XX (Partita I.V.A: XXXXXXXXXXXXX), - che ACCETTA, il box n. XX sito nel	

mercatino per la piccola pesca ubicato su area demaniale per essere adibito	
esclusivamente alla RIMESSA DI ATTREZZATURE (E/O ATTIVITA)	
CONNESSE ALL'ITTITURISMO) / BANCO DI VENDITA	
Il concessionario si impegna e si obbliga ad osservare le seguenti condizioni	
che regolano la presente concessione:	
ARTICOLO 1	
DURATA DELLA CONCESSIONE	
La presente concessione ha durata di ANNI CINQUE (05) con decorrenza	
dalla data della presente convenzione ed è subordinata all'efficacia della	
concessione demaniale intestata al Comune di Grottammare avente ad	
oggetto l'intera area di ubicazioni del mercatino piccola pesca	
Si dà atto che la concessione non potrà rinnovarsi tacitamente	
ARTICOLO 2	
CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE	
Il canone annuo di concessione è stabilito in EURO XXXXXXXX (I.V.A.	
Il canone annuo di concessione è stabilito in EURO XXXXXXXX (I.V.A. ESENTE), da corrispondersi in due rate semestrali anticipate entro il giorno	
ESENTE), da corrispondersi in due rate semestrali anticipate entro il giorno	
ESENTE), da corrispondersi in due rate semestrali anticipate entro il giorno 10 del primo mese successivo a quello della stipula della presente	
ESENTE), da corrispondersi in due rate semestrali anticipate entro il giorno 10 del primo mese successivo a quello della stipula della presente convenzione. Esso dovrà essere corrisposto mediante il pagamento on line	
ESENTE), da corrispondersi in due rate semestrali anticipate entro il giorno 10 del primo mese successivo a quello della stipula della presente convenzione. Esso dovrà essere corrisposto mediante il pagamento on line pagoPA intestato a: COMUNE DI GROTTAMMARE / SERVIZIO DI	
ESENTE), da corrispondersi in due rate semestrali anticipate entro il giorno 10 del primo mese successivo a quello della stipula della presente convenzione. Esso dovrà essere corrisposto mediante il pagamento on line pagoPA intestato a: COMUNE DI GROTTAMMARE / SERVIZIO DI TESORERIA, con l'indicazione - della causale del versamento	
ESENTE), da corrispondersi in due rate semestrali anticipate entro il giorno 10 del primo mese successivo a quello della stipula della presente convenzione. Esso dovrà essere corrisposto mediante il pagamento on line pagoPA intestato a: COMUNE DI GROTTAMMARE / SERVIZIO DI TESORERIA, con l'indicazione - della causale del versamento	
ESENTE), da corrispondersi in due rate semestrali anticipate entro il giorno 10 del primo mese successivo a quello della stipula della presente convenzione. Esso dovrà essere corrisposto mediante il pagamento on line pagoPA intestato a: COMUNE DI GROTTAMMARE / SERVIZIO DI TESORERIA, con l'indicazione - della causale del versamento IL SUDDETTO IMPORTO SARA' AGGIORNATO ANNUALMENTE - DAL SERVIZIO CONTABILITA' COMUNALE - SULLA	

VERIFICATASI NELL'ANNO PRECEDENTE; A TAL FINE IL	
RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA COMUNICHERA' - IN	
FORMA SCRITTA - AL CONCESSIONARIO L'AMMONTARE ESATTO DEL	
CANONE DA PAGARE	
Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del	
canone di concessione e non potrà far valere alcuna eccezione o azione, se	
non dopo il pagamento delle rate scadute	
In caso di ritardato pagamento del canone, anche di una sola rata, il Comune	
provvederà ad attivare le procedure per disporre la revoca della	
concessione, nonché il recupero del relativo credito	
Sui canoni di concessione non corrisposti graverà un tasso di interesse a	
carico del concessionario moroso, pari al tasso ufficiale di sconto vigente	
all'atto di comunicazione di addebito, oltre alla rivalutazione monetaria	
ARTICOLO 3	
REVOCA DELLA CONCESSIONE	
La presente concessione può essere revocata dal Comune se il	
concessionario:	
a) si serva del box per un uso diverso da quello convenuto;	
b) apporti modificazioni al box, senza preventiva autorizzazione del Comune,	
fatto salvo il risarcimento del danno;	
c) abbia violato norme della presente concessione, o comunque si sia	
dimostrato inadempiente agli obblighi posti dalla stessa concessione, in	
particolare per quanto attiene agli oneri relativi agli spazi comuni;	
d) non provveda alla corretta ordinaria manutenzione dello stesso;	
e) resti inattivo per oltre un anno, salvo cause di forza maggiore e comunque	

non imputabili all'interessato. A tale scopo il concessionario dovrà produrre	
annualmente, entro il mese di gennaio, la documentazione fiscale dalla quale	
si desuma lo svolgimento effettivo dell'attività (consumo di carburante, ricavo	
del pescato, acquisto attrezzatura soggetta a logoramento e quant'altro	
ritenuto idoneo a dimostrare l'attività svolta);	
f) perda la titolarità della licenza di piccola pesca artigianale o di ittiturismo;	
g) per ragioni di interesse pubblico, senza oneri per il Comune	
ARTICOLO 4	
RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONCESSIONARIO	
Il concessionario è tenuto in via diretta ed esclusiva al risarcimento di tutti i	
danni causati al Comune o a terzi anche dalle persone coadiuvanti o	
derivanti dalle attrezzature di proprietà introdotte nell'area del	
mercato	
Il concessionario non potrà, in ogni caso, esperire nei confronti del Comune	
azioni di risarcimento per eventuali furti o danneggiamenti	
ARTICOLO 5	
MIGLIORIE ED INNOVAZIONI	
Nessuna miglioria, innovazione e modifica potrà essere fatta dal	
concessionario senza preventivo consenso scritto dell'Ente	
Concedente	
In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti stabili o mobili restano al	
termine della concessione di proprietà dell'Ente, senza che perciò il	
concessionario, al termine della concessione, possa pretendere alcun	
rimborso o indennizzo di sorta	
Il Comune ha il diritto di pretendere la rimessione del box nel pristino stato	

ed a spese del concessionario	
ARTICOLO 6	
RIPARAZIONI ED INNOVAZIONI AD OPERA DEL CONCEDENTE	
Il Comune potrà eseguire all'interno del mercatino ogni sorta di innovazioni,	
migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere di	
urgenza, senza corrispondere alcun compenso al concessionario, a	
prescindere dalla durata dei lavori stessi	
Se nel corso della concessione il box abbisogni di riparazioni che non	
possono differirsi fino al termine della concessione, il concessionario dovrà	
tollerarle, anche quando importino privazioni del godimento del box. Si	
specifica, inoltre, che il Comune potrà compiere sul box ogni eventuale	
innovazione che lo stesso dovesse ritenere opportuna, anche se tale	
innovazione dovesse diminuire il godimento da parte del concessionario del	
predetto box	
Ove, in assenza del concessionario, si rendessero necessarie riparazioni che	
non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la	
sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il Comune è autorizzato a	
provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal Comune,	
qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico	
Il concessionario non può opporsi alle visite del box oggetto della	
concessione, ordinate dal Comune, quanto questo voglia assicurarsi della	
buona conservazione dello stesso e dell'osservanza di ogni obbligo della	
concessione	
ARTICOLO 7	
USO DELLA COSA CONCESSA	
6	

Il concessionario si obbliga ad usare il box con la diligenza del buon padre di	
famiglia e senza recare molestie agli altri concessionari. Esso è obbligato a	
mantenere il box stesso in perfetto stato di conservazione, sicchè restano ad	
esclusivo carico del concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione	
E' vietata la cessione o lo scambio del box assegnato	
Il concessionario dichiara di aver esaminato il box concesso e di averlo	
trovato adatto al proprio uso ed esente da difetti	
ARTICOLO 8	
GESTIONE SPAZI E SERVIZI COMUNI E FORNITURE	
Sono destinati all'uso comune indivisibile di tutti i concessionari dei box,	
compresi i relativi sottoservizi, e le attrezzature comuni	
Ogni concessionario deve astenersi dall'usare le parti comuni in modo da	
ostacolare od impedire l'uso delle stesse parti comuni da parte degli altri	
concessionari. Le parti comuni devono essere utilizzate nel pieno e totale	
rispetto del regolamento comunale, delle norme di buona educazione e	
buona condotta e del decoro del complesso. Pertanto è vietato (con	
l'avvertenza che i divieti indicati sono esemplificativi e non escludono gli altri	
non indicati ma compresi nella norma generale che precede):	
a) occupare stabilmente gli spazi di uso comune; eventuali deroghe sono	
concesse per operazioni di carico e scarico limitatamente allo spazio	
necessario e per la durata strettamente necessaria e sempre che le	
operazioni in questione non impediscano l'uso delle cose comuni agli altri	
utilizzatori - concessionari;	
b) sostare negli spazi comuni con autoveicoli, motoveicoli, biciclette;	
c) manomettere e / o modificare gli impianti (idrici, elettrici, eccetera);	
o, manomottoro o 7 o modinoaro gii impianti (idnot, elettriot, eccetera),	
7	

d) effettuare qualunque modifica o innovazione alle cose comuni;	
e) eseguire scavi di qualsiasi genere nel sottosuolo in corrispondenza sia dei	
box concessi che delle parti comuni;	
f) introdurre sostanze e materie estranee nei condotti di spurgo, impianti	
igienici, eccetera	
L'Amministrazione Comunale provvederà a garantire la fornitura di energia	
elettrica e di acqua potabile necessaria per il funzionamento dell'intera	
struttura (ad esclusione del box destinato ad attività connesse con	
l'ittiturismo), stipulando in nome proprio i relativi contratti con gli enti	
erogatori	
L'Amministrazione Comunale provvederà, altresì, a garantire il regolare	
funzionamento delle attrezzature comuni	
Le spese come sopra anticipate dal Comune saranno rendicontate e	
addebitate ai concessionari	
Nel caso in cui gli operatori si costituiscano in consorzio o diano comunque	
vita ad un soggetto unitario per la gestione in forma associata della struttura,	
i contratti di fornitura a rete saranno intestati direttamente a tale soggetto	
che provvederà al riparto interno in base alle regole stabilite autonomamente	
dagli associati	
Il concessionario, ove interessato, dovrà provvedere direttamente alla stipula	
del contratto di fornitura di energia elettrica ed alla realizzazione dell'impianto	
interno, inerente al box, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia	
di sicurezza	
ARTICOLO 9	
SPESE CONTRATTUALI	
CI LOL GORTHATTOALI	

	Sono a carico del concessionario tutte le spese della presente concessione,	
i	ivi comprese le imposte e le tasse	
	Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi	
	dell'articolo 2, parte seconda, della tariffa di cui al Decreto del Presidente	
	della Repubblica n. 131 / 1986	
	ARTICOLO 10	
	INSCINDIBILITA'	
	Tutte le clausole della presente concessione hanno carattere essenziale e	
	formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè - per patto espresso - la	
•	violazione di una soltanto delle dette clausole comporta l'applicazione	
	dell'articolo 3 della concessione medesima	
	ARTICOLO 11	
	RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE	
	Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione, si fà	
	riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile, nonché alle leggi e	
	regolamenti vigenti in materia di pubblica sicurezza, di igiene e di	
	edilizia	
	Grottammare, lì xxxxxxxx	
	II Responsabile dell'Area II Concessionario	
	Gestione del Territorio xxxxxxxxxxx	